



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 852 del 2021, proposto da Abigail Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Sorace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Vibo Valentia, via Accademie Vibonesi 2;

contro

Comune di Filadelfia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonello Sdanganelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Commissione Giudicatrice – Progetto Spreare Filadelfia non costituito in giudizio;

nei confronti

Ati Cooperativa Iride S.C.S. - Cooperativa Progetto Enea Scs non costituito in giudizio;

Iride Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco Mauro Todero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensiva:

- a) della determinazione n. 138 del 19.4.2021, con cui il Responsabile dell'area tecnica del Comune di Filadelfia ha statuito: 1) di approvare, tra gli altri, il verbale di gara del 15.4.2021, con cui la Commissione ha dichiarato aggiudicataria provvisoria del bando “l'operatore economico ATI COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO ENEA s.c.s. - COOPERATIVA IRIDE s.c.s., nonché il verbale di gara 18.2.2021, recante esclusione della cooperativa ricorrente;
- b) del verbale di gara 18.2.2021, con il quale la Commissione, nel provvedere alla verifica circa l'ammissibilità delle offerte, ha dichiarato tempestive le offerte pervenute da tutte le ditte ed escluso la cooperativa ricorrente in quanto “non ha presentato il modello B, compilato e corredato anche dalla planimetria della struttura e da relazione tecnica da parte di un tecnico e pertanto motivo di esclusione (art. 10 del disciplinare di gara)”;
- c) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, tra cui il verbale di gara 15.4.2021 con cui la Commissione ha aggiudicato provvisoriamente l'appalto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Filadelfia e di Iride Società Cooperativa Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2021, tenuta per come disposto dall'art. 37 del d.l. n. 137 del 2020 convertito in l. n. 176 del 2020, il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1- L'odierna ricorrente ha affermato:

- di aver partecipato alla gara pubblica, indetta dal Comune di Filadelfia con determinazione n. 436 del 16.12.2020 con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per la selezione di un soggetto "Ente attuatore" in possesso dei requisiti del D.M. 18.11.2019 finalizzato alla gestione del progetto di accoglienza del Comune di Filadelfia aderente alla rete nazionale SIPROIMI/SAI approvato dal Ministero dell'Interno con il medesimo decreto ministeriale 18.11.2019, relativamente al triennio 2021-2023, di cui peraltro essa era l'affidataria uscente;

- che, con verbale di gara datato 18/2/2021, la commissione, chiamata "alla verifica dell'ammissibilità degli offerenti" nonché "a verificare le certificazioni prodotte e la rispondenza ai requisiti del bando", ha statuito di escludere la ricorrente, in qualità di impresa avvalente, nonché l'associazione "Da donna a donna OVD", in qualità di impresa ausiliaria, sotto duplice profilo: A) per non avere presentato domanda di partecipazione ("Domanda di partecipazione non presentata"); B) per non avere "presentato il modello B, compilato e corredato anche dalla planimetria della struttura e da relazione tecnica da parte di un tecnico e pertanto motivo di esclusione (art. 10 del disciplinare di gara)";

- che l'amministrazione ha peraltro ammesso le domande delle altre ditte concorrenti, ancorché pervenute in data 12.1.2021, a fronte di un termine di scadenza indicato inderogabilmente nel bando di gara ("entro e non oltre") l'11.1.2021;

- che il successivo 8.4.2021 aveva presentata istanza di autotutela, cui l'amministrazione non ha ritenuto di dar seguito, avendo proceduto con l'aggiudicazione, con verbale della Commissione 15.4.2021 e determina n. 138 del 19.4.2021, in favore di altro concorrente.

3- Ritenendo illegittime le determinazioni, con atto notificato il 19.5.2021 e depositato il 24.5.2021 la ricorrente impugna: la determinazione n. 138 del 19.4.2021, con cui il Comune di Filadelfia ha statuito: 1) di approvare, tra gli altri, il verbale di gara del 15.4.2021, con cui la Commissione ha dichiarato

aggiudicataria provvisoria del bando “l’operatore economico ATI COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO ENEA s.c.s. - COOPERATIVA IRIDE s.c.s., nonché il verbale di gara 18.2.2021, recante esclusione della cooperativa ricorrente; b) il verbale di gara 18.2.2021, con il quale la Commissione, nel provvedere alla verifica circa l’ammissibilità delle offerte, ha dichiarato tempestive le offerte pervenute da tutte le ditte ed escluso la cooperativa ricorrente; c) ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, tra cui il verbale di gara 15.4.2021 con cui la Commissione ha aggiudicato provvisoriamente l’appalto.

4- La ricorrente affida le doglianze ai seguenti motivi di diritto:

A) Eccesso di potere, per erroneità dei presupposti, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, illogicità, contraddittorietà, erroneità della motivazione, difetto dei presupposti. Violazione di legge, con riferimento all’art. 2 del bando ed agli artt. 6, 10 e 12 del Capitolato di gara.

In primo luogo, osserva la ricorrente di aver presentato la domanda nel termine di bando e con le modalità nello stesso segnalate e prescritte, corredandola da illustrazione del programma operativo nonché da una dichiarazione sostitutiva in aderenza all’art. 10 del Capitolato di gara.

In secondo luogo, rileva la ricorrente che la mancata presentazione del c.d. modello B non poteva avvenire per inesistenza di tale modello, non risultando esso né allegato al bando, né disponibile sulla piattaforma MEPA, né risultando dal disciplinare di gara, né all’Albo pretorio. Soggiunge la ricorrente di aver presentato, a tal proposito, n. 2 richieste di chiarimento via pec in proposito (in data 30.12.2020 e in data 8.1.2021), rimaste inevase.

Sempre in merito a quanto da ultimo dedotto, soggiunge la ricorrente che, per un verso, né l’art. 10 del disciplinare di gara né il bando prevedevano la presentazione di planimetria della struttura e di relazione tecnica, circostanza, peraltro, nemmeno chiarita in sede di approvazione della graduatoria finale e, per altro verso, la dichiarazione sostitutiva presentata con la domanda di partecipazione alla gara ha

previsto l'impegno a rendere fruibile la struttura recettiva sin dal medesimo giorno di affidamento dell'appalto ed a certificarne l'idoneità attraverso "apposita planimetria della struttura fornita da una relazione tecnica da parte di un tecnico".

B) Violazione di legge, con riferimento all'art. 8 del Bando di Gara. Eccesso di potere, per errore in procedendo, ingiustizia manifesta, violazione del principio di buon andamento della P.A., difetto di motivazione.

La ricorrente contesta la mancata esclusione dell'aggiudicataria in quanto, a fronte di una clausola specifica del bando (art. 8.1) che preveda "Termine per il ricevimento delle offerte: a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12,00 del 11/01/2021", la ricorrente sia stata ammessa nonostante abbia presentato la domanda il successivo 12.1.2021.

Precisa la ricorrente che sul punto non avrebbe rilevanza la circostanza che sul MEPA possa essere apparsa, quale limite temporale per la presentazione della domanda, la data erronea del 12.1.2021, a fronte di una previsione tassativa quale era quella del bando (peraltro confermata dal fatto che l'art. 8.4 del bando prevedeva per l'apertura delle buste il 12.1.2021 ore 10.00).

5- Con atto depositato il 2.6.2021 si è costituita la controinteressata Iride Società Cooperativa Sociale, deducendo la carenza di interesse della ricorrente per mancata partecipazione alla gara, non esistendo agli atti della procedura alcuna domanda di partecipazione della Società Cooperativa Sociale Abigail, ma solo una domanda di partecipazione dell'associazione "Da donna a donna ODV" che ha proposto istanza, in qualità di impresa ausiliaria (come da contratto di avvalimento stipulato tra la stessa e la Agibail Società Cooperativa Sociale) e, per completezza, l'infondatezza del ricorso alla luce della prescrizione di cui all'art. 10 del disciplinare di gara circa la produzione dell'allegato B1 del bando del Ministero dell'interno, a pena di esclusione, corredato dalla planimetria della struttura fornita da relazione tecnica da parte di un tecnico).

6. Con memoria depositata il 4.6.2021 la medesima Iride Società Cooperativa Sociale ha altresì eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività.

7- Con atto depositato il 7.6.2021 si è costituito il Comune di Filadelfia per resistere al ricorso, deducendo anzitutto l'inammissibilità del ricorso (sotto il profilo della tardività e della mancata impugnazione della nota di riscontro alla richiesta di riesame del 19.4.2021) e l'infondatezza del ricorso nel merito.

8- Alla Camera di consiglio del 9.6.2021, previa discussione come da verbale, il ricorso è stato spedito in decisione ai sensi dell'art. 60 c.p.a., sussistendone i presupposti.

DIRITTO

9- Il ricorso è inammissibile.

9.1- L'art. 120, comma 5, c.p.a., come modificato dall'art. 204, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 50 del 2016 e poi dall'art. 1, comma 22, della legge n. 55 del 2019 dispone che, per l'impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 79 del d.lgs. 12.4.2006, n. 163 (ora: di cui all'art. 76, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016)] o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'art. 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

9.2- In argomento la più recente giurisprudenza di seconde cure (C.G.A. Sez. giurisd., 16.4.2021, n. 322) ha osservato che: *“Il Collegio condivide l'impostazione della pronuncia gravata nella parte in cui il Tar ha ritenuto che al presente giudizio si applichi la novella processuale sopra richiamata (che ha abrogato il comma 2bis dell'art. 120 c.p.a.) e che a ciò consegua la riespansione delle regole generali sull'interesse ad impugnare gli atti delle procedure di affidamento di contratti pubblici (in termini Cons. St., sez. V, 3.12.2020, n. 7669). Senonchè, in base a dette regole generali, i provvedimenti di esclusione (erano e) sono immediatamente impugnabili in quanto immediatamente lesivi, così come*

ricosciuto dalla giurisprudenza già prima dell'introduzione del comma 2bis dell'art. 120 c.p.a. (Cons. St., sez. V, 23.2.2015, n. 856 e 4.3.2011, n. 1398, Ad. pl. 31.7.2012, n. 31)" e che l'esclusione "producendo la conseguenza immediata, nella sfera giuridica del destinatario, di estrometterlo dalla competizione, costituisce, se non annullato, un impedimento a che questi impugni l'aggiudicazione, atteso che l'escluso non è più legittimato a gravare gli atti di gara in quanto non (più) partecipante alla medesima (Ad. plen. 25.2.2014 n. 9 e Ad. plen 26.4.2018, n. 4 quanto alle tre tassative ipotesi, non ricorrenti nel caso di specie, di deroga alla regola che connette la legittimazione a impugnare gli atti di gara alla partecipazione alla procedura). Sul punto si è pronunciata anche Corte di Giustizia, 11.5.2017, nella causa C-131/16 e l'impostazione non è sconfessata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia in punto di rapporto fra ricorso principale e ricorso incidentale, dal momento che essa presuppone comunque la partecipazione alla gara e l'impugnazione dei relativi atti (da ultimo Corte di Giustizia, 5.10.2019 in C-333/18)."

9.3- Nella fattispecie, dalla disamina della documentazione versata in atti. risulta incontestato che:

-con verbale n. 2 del 18.2.2021 la Commissione di gara ha disposto l'esclusione dell'odierna ricorrente;

-detto verbale veniva notificato in data 29.3.2021 (come è ammesso dalla ricorrente nella richiesta di riesame di cui appresso);

-con nota acquisita a prot. n. 2982 del 12.4.2021 la ricorrente presentava richiesta di riesame;

- con nota prot. n. 3200 del 19.4.2021 il Responsabile del Servizio riscontrava l'istanza di riesame esplicitando le ragioni per cui la ricorrente era stata esclusa;

- da ultimo, con l'aggiudicazione, con verbale della Commissione 15.4.2021 e determina n. 138 del 19.4.2021, in favore di altro concorrente.

9.4- Si desume che, avendo avuto la ricorrente formale conoscenza del provvedimento di esclusione e delle relative ragioni in data 29.3.2021, tale

momento costituiva il *dies a quo* per l'impugnazione della sua esclusione dalla gara.

9.5- Avendo però la ricorrente notificato il ricorso solo in data 19.5.2021, cioè ben oltre il termine di 30 giorni di cui all'art. 120, comma 5 c.p.a., tanto è sufficiente per dichiarare il ricorso inammissibile.

9.9- Si soggiunge, per completezza, che la nota dell'amministrazione resistente del 19.4.2021, per il suo tenore, non ha valore di atto di conferma, tale cioè da rimettere in termini il ricorrente.

9.7- Sempre per completezza, si soggiunge che la mancata tempestiva impugnazione del provvedimento di esclusione non può essere sanata dall'impugnazione, astrattamente tempestiva, del provvedimento di aggiudicazione della gara a soggetto controinteressato.

10- In ogni caso il ricorso è anche infondato nel merito.

10.1- Come pocanzi osservato, l'amministrazione ha escluso l'odierna ricorrente cooperativa ABIGAIL, in qualità di impresa avvalente, nonché l'associazione "Da donna a donna OVD", in qualità di impresa ausiliaria per le seguenti motivazioni:

i) *"domanda di partecipazione non presentata da parte dell'Abigail società cooperativa sociale in qualità d'impresa avvalente ai sensi dell'art. 12 del disciplinare di gara e pertanto motivo di esclusione"*;

ii) *"l'Abigail società cooperativa sociale e l'associazione "Da donna a donna" OVD non ha presentato il Modello B, compilato e corredato anche dalla planimetria della struttura e da relazione tecnica da parte di un tecnico e pertanto motivo di esclusione (art. 10 del disciplinare di gara)"*.

10.2- Nei motivi di ricorso parte ricorrente ha contestato la legittimità di entrambe le motivazioni.

10.3- Vi è però che le censure avverso il secondo motivo di esclusione sono destituite di fondamento.

10.4- La ricorrente contesta infatti le determinazioni dell'amministrazione

adducendo l'impossibilità di presentare il c.d. modello B per inesistenza di tale modello, non risultando esso né allegato al bando, né disponibile sulla piattaforma MEPA, né risultando dal disciplinare di gara, né all'Albo pretorio.

Soggiunge la ricorrente di aver presentato, a tal proposito, n. 2 richieste di chiarimento via pec in proposito (in data 30.12.2020 e in data 8.1.2021), rimaste inevase.

10.5- I rilievi sopra esposti risultano però indivisibili.

10.6- Si osserva, infatti, che l'art. 10 del disciplinare di gara dispone: *“Per essere ammessi alla procedura, sono inoltre richiesti i seguenti requisiti: (...) La struttura deve poter accogliere, a partire dal giorno dell'affidamento del servizio, la tipologia dei beneficiari del progetto, prevedendo camere adeguate agli standard, servizi igienici, spazi comuni condivisibili così come richiesto nell'allegato B1 del bando del Ministero dell'Interno che dovrà essere compilato e presentato, a pena di esclusione, corredato anche dalla planimetria della struttura fornita da relazione tecnica da parte di un tecnico. Si rinvia altresì a quanto specificatamente indicato nelle Linee Guida allegate al Decreto del Ministero dell'Interno 18 Novembre 2019”*.

10.7- Quanto alla portata della suddetta prescrizione, anche in termini interpretativi, è d'uopo anzitutto precisare che:

- *“Il bando, costituendo la lex specialis del concorso, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva”* (ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. VI, 02/03/2021,

n. 1788);

- *“L'interpretazione degli atti amministrativi, ivi compreso il bando di gara, soggiace alle stesse regole dettate dall'art. 1362 c.c. per l'interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale, in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, perché gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che impone alla P.A. di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotte certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative. Di conseguenza, la dovuta prevalenza alle espressioni letterali, se chiare, contenute nel bando esclude ogni ulteriore procedimento ermeneutico per rintracciare pretesi significati ulteriori e preclude ogni estensione analogica intesa ad evidenziare significati inespressi o impliciti, che rischierebbe di vulnerare l'affidamento dei partecipanti, la par condicio dei concorrenti e l'esigenza della più ampia partecipazione; le ragioni immanenti, di matrice eurounitaria, di garanzia della concorrenza che presiedono al settore delle commesse pubbliche vogliono favorire la massima partecipazione delle imprese alla selezione, perché attraverso la massima partecipazione è raggiungibile il miglior risultato non solo per il mercato in sé, ma per la stessa Amministrazione appaltante”* (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 07/01/2021, n.144).

10.8- Tanto chiarito, da una piana lettura della citata disposizione non è ragionevolmente dubitabile che la clausola in questione sia da leggere nel senso di imporre un onere, immediato e puntuale, di predisposizione ed allegazione di determinati documenti in sede di partecipazione alla gara, peraltro espressamente sanzionato a pena di esclusione.

10.9- Per le ragioni sopra esposte non sono dunque condivisibili le argomentazioni di parte ricorrente la quale assume anzitutto che né il bando né il disciplinare

avrebbero previsto l'obbligo di produzione di detti documenti all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ritenendo la clausola piuttosto interpretabile alla stregua di una mera dichiarazione di impegno futuro (di produrre successivamente il menzionato allegato B1 insieme con gli allegati ivi menzionati) che si sostanziava nell'impegno a rendere fruibile la struttura recettiva sin dal medesimo giorno di affidamento dell'appalto ed a certificarne l'idoneità attraverso "apposita planimetria della struttura fornita da una relazione tecnica da parte di un tecnico".

10.10- D'altronde, l'insostenibilità dell'assunto propugnato da parte ricorrente trova un'implicita conferma nel fatto che essa stessa, nella pec di richiesta di chiarimenti inviata all'amministrazione l'8.1.2021, aveva segnalato, tra l'altro, che "*6. All'art. 10 del DISCIPLINARE DI GARA è richiesta la compilazione dell'allegato B1 che riguarda la struttura, ma il modello non è presente nella documentazione pubblicata*".

Tale affermazione rende evidente che la ricorrente avesse ben compreso fin dal momento della partecipazione alla gara la sussistenza di un obbligo di produzione immediata di detti documenti.

10.11- Non è dunque censurabile l'operato dell'amministrazione che, in pedissequa applicazione del bando (peraltro non impugnato *in parte qua*), ha disposto l'esclusione della ricorrente per le citate carenze documentali.

10.12- Per completezza, non risultano centrate le argomentazioni spese dalla ricorrente che, per altro verso, contesta il fatto che né lei né gli altri partecipanti avrebbero potuto presentare il modello B, nei modi formali e nei termini evidentemente immaginati dalla Commissione di gara, in quanto detto documento era inesistente, non allegato al bando, né disponibile presso il MEPA, né evincibile dal disciplinare, non presente all'albo pretorio e neanche era stato reso disponibile a fronte di richieste.

10.13- Difatti, ove tale profilo di contestazione sia riferibile, come pare desumersi dal tenore delle argomentazioni, alla sussistenza nel bando di una prescrizione di

impossibile, o comunque oltremodo difficile, adempimento, la ricorrente avrebbe dovuto impugnare non solo gli atti applicativi – cui, per quanto or ora osservato, l'amministrazione è vincolata – ma in primo luogo il bando (con l'ulteriore precisazione che, in caso di prescrizione manifestamente incomprensibile o del tutto sproporzionata per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale, ovvero che renda impossibile la stessa formulazione dell'offerta, sussisterebbe comunque un onere di impugnazione immediata: Consiglio di Stato sez. V, 30/04/2018, n.2602).

10.14- A quanto sopra può peraltro soggiungersi, giusto per mera completezza, che le argomentazioni in questione appaiono comunque destituite di fondamento, sia in quanto detti modelli sono riferibili a provvedimenti di pubblica amministrazione, soggetti pertanto a pubblicazione nei modi di legge, e dunque accessibili a tutti gli interessati (viepiù agli operatori del Settore) ma anche per il fatto che, per come risulta agli atti, l'aggiudicataria ha prontamente ottemperato alle prescrizioni di bando.

10.15- Ne consegue che, essendo il provvedimento di esclusione plurimotivato, in applicazione della giurisprudenza consolidata per cui *“In presenza di un atto c.d. plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale; in sostanza, in caso di atto amministrativo, fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le une dalle altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento”* (ex plurimis, Consiglio di Stato , sez. VI , 31/03/2021 , n. 2687), l'immunità di una delle ragioni di esclusione dalle censure formulate dal ricorrente costituisce un dato sufficiente per ritenere, assorbito l'altro profilo di censura, non contestabile la legittimità del provvedimento impugnato.

11- In conclusione, il ricorso è inammissibile.

12- Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore

dell'amministrazione Comunale di Filadelfia e della controinteressata Iride Società Cooperativa Sociale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Filadelfia e della controinteressata Iride Società Cooperativa Sociale, liquidandole, per ciascuna di esse, in complessive euro 1.650,00, oltre rimborso forfettario spese legali, IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Francesca Goggiamani, Referendario

Domenico Gaglioti, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Domenico Gaglioti

IL PRESIDENTE
Giancarlo Pennetti

IL SEGRETARIO